



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5662 del 1995, proposto da:
xxxxxxx s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cicero, con domicilio
eletto presso lo stesso in Catania, Largo Aquileia, 9;

contro

Comune di xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maria Di Mauro,
con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, viale XX Settembre N.19;

per l'annullamento

- della nota n. 6674/94 del 22 giugno 1995 del Comune di xxxxxxxx, di diniego di
concessione edilizia ex art. 13 l.47/85.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di xxxxxxxx;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 28.03.1994 la xxxxxxxx s.r.l. presentava al Comune di xxxxxxxx domanda di sanatoria ex art. 13 l. n. 47/1985 per una copertura precaria realizzata nello spazio antistante l'edificio industriale ove la ricorrente svolge la sua attività di commercio e riparazione di automobili.

Il Comune ha rigettato la domanda con riferimento al parere contrario espresso dalla Commissione edilizia comunale, *“in quanto la superficie occupata eccede i limiti di cui all'art. 22 L.R. 71/78, come modificato dall'art. 6 L.R.17/94 ed inoltre non rispetta le distanze dal ciglio stradale della strada statale prospiciente a mezzogiorno”*.

La ricorrente ha impugnato il superiore rigetto deducendo innanzitutto vizi di erronea applicazione di legge, poiché il citato art. 22 della LR n. 71/1978 si riferisce alla realizzazione *“in verde agricolo di manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali, ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali”*, e non, come nel caso di specie, alla realizzazione di manufatti industriali in zona industriale (l'immobile di cui si tratta, come risulta dalla concessione edilizia, è destinato al commercio e alla riparazione di autovetture ed insiste in zona D3 del PRG del Comune di xxxxxxxx).

In ogni caso, la copertura in questione costituirebbe pertinenza del preesistente edificio, assistito da regolare concessione edilizia, assolvendo alla funzione di riparare gli autoveicoli e gli operai da oggetti e automobili in transito lungo la strada statale, che è sopraelevata rispetto allo spiazzale della xxxxxxxx s.r.l.

Quest'ultima circostanza dimostrerebbe, ad avviso della ricorrente, l'infondatezza del secondo motivo di diniego dedotto in seno all'impugnato provvedimento,

relativo alla mancata osservanza delle distanze dalla strada statale, in quanto il fatto che lo spiazzale della xxxxxxxx s.r.l. rimane al di sotto del piano carrabile renderebbe inutile il rispetto della distanza dal ciglio stradale.

Rileva infine la ricorrente che le opere in questione, in quanto aventi carattere pertinenziale, necessitano di semplice autorizzazione e non di concessione edilizia.

Si è costituito il Comune di xxxxxxxx chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 Dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Quanto al primo dei motivi su cui si fonda il diniego di sanatoria, e cioè che la superficie occupata dalla copertura realizzata eccede i limiti di cui all'art. 22 L.R. 71/78, è fondata la prima censura del ricorso, con la quale la società ricorrente sostiene l'inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 22 L.R. n. 71/1978 richiamato dall'amministrazione comunale.

L'art. 22 citato, infatti, detta la disciplina applicabile agli interventi produttivi "nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali", con la conseguenza che presupposto indefettibile per la sua applicazione è che i manufatti industriali ricadano in zona agricola, e non in zona commerciale D3 come è nel caso di specie.

La giurisprudenza dal canto suo ha avuto modo di chiarire che la norma va interpretata alla luce delle norme di principio e di indirizzo contenute nel D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (il quale, attraverso la zonizzazione, localizza sul territorio le scelte urbanistiche in coerenza con la relativa vocazione), e in siffatto contesto sistematico essa pone una deroga alla generale previsione che prevede l'ubicazione di impianti industriali e manufatti industriali nelle zone omogenee D, rendendone possibile in via eccezionale l'insediamento in zone destinate a verde agricolo solo

allorquando ciò trovi giustificazione nell'esigenza, ritenuta prioritaria, di consentire il prevalente utilizzo, nel ciclo produttivo, di risorse naturali e materie prime provenienti dallo sfruttamento del fondo a carattere agricolo zootecnico (C.G.A. Sicilia 2 ottobre 1997, n. 370).

L'impianto industriale della ricorrente, concessionaria automobilistica, non è in alcun modo legato all'agricoltura, né ricade in zona agricola, trattandosi di un normale insediamento industriale in zona territoriale omogenea "D" del PRG: esso, pertanto, esula dall'ambito di applicazione della norma, avente carattere eccezionale, invocata dall'amministrazione comunale.

Né la mancata predisposizione ed approvazione dei piani esecutivi per la zona "D" del P.R.G. conduce all'applicazione dell'art. 22 citato, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa comunale, posto che non sussiste alcun problema di compatibilità dell'intervento in argomento con i caratteri della zona territoriale omogenea in cui lo stesso ricade.

Sono fondate altresì le ulteriori censure con le quali la parte ricorrente deduce che l'opera in contestazione è una pertinenza del preesistente edificio industriale, assistito da regolare concessione edilizia.

La circostanza risulta accertata nel processo penale svoltosi contro il legale rappresentante della società ricorrente per aver realizzato senza concessione edilizia la tettoia di copertura dello spiazzale in questione.

Risulta dalla sentenza n. 286 del 1994, in atti, che l'opera in questione, per le sue caratteristiche strutturali di impianto prefabbricato ad una sola elevazione non adibito ad uso abitativo rientra nella tipologia di opere di cui all'art. 5 L.R. n. 37/1985 e "...non necessitava di alcuna concessione ma di una semplice autorizzazione".

E' inoltre specificato nella richiamata sentenza penale che la suddetta tettoia costituisce in ogni caso una pertinenza di un immobile già esistente adibito ad attività commerciale (Concessionaria xxxxxxxx), rimovibile in qualsiasi momento.

Per queste sue caratteristiche di precarietà, l'opera in questione non necessita di concessione edilizia e, in quanto opera facilmente rimovibile in qualsiasi momento, non pone un problema di rispetto di distanze dal ciglio stradale.

Ritiene pertanto il Collegio che, per le esposte motivazioni, il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente FF

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2014